



Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

**REGOLAMENTO DEL COMITATO PARTI CORRELATE**

(MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 MAGGIO 2021)

## ARTICOLO 1 - COMPOSIZIONE E NOMINA

- 1.1. Il Comitato Parti Correlate (di seguito, “**Comitato**”) di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito anche “**Società**” o “**Inwit**”) viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18.4 dello Statuto, in coerenza con l’art. 8 dei Principi di Autodisciplina della Società e nel rispetto della Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate (di seguito “**Procedura OPC**”) di cui la Società si è dotata in ottemperanza del Regolamento CONSOB n. 17221/2010 (di seguito “**Regolamento CONSOB**”).
- 1.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti del Comitato, stabilendone il numero (preferibilmente dispari e comunque non inferiore a 3). Il Comitato è composto da amministratori indipendenti. La composizione operativa del Comitato, in caso di qualificazione di suoi componenti come Consiglieri correlati alla specifica operazione sulla quale il Comitato è chiamato a opinare, è disciplinata dalla Procedura OPC.
- 1.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, il quale ne coordina i lavori e si fa suo portavoce verso il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente del Comitato più anziano per età.
- 1.4. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo di Segretario e assiste il Presidente del Comitato nello svolgimento delle sue funzioni.

## ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 2.1. Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni di propria iniziativa (eventualmente anche a seguito di segnalazione da parte dei responsabili delle funzioni di controllo), ovvero su richiesta di almeno due componenti il Comitato medesimo. La richiesta di convocazione delle riunioni può provenire anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal *Chief Executive Officer* o dal Presidente del Collegio Sindacale.
- 2.2. La convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso è inviato dal Segretario o dai suoi uffici, su incarico del Presidente, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di norma non inferiore a tre giorni, salvo i casi d’urgenza, in cui la convocazione va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo. Copia dell’avviso è inviata al Presidente del Collegio Sindacale, nonché - per conoscenza - al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al *Chief Executive Officer*.
- 2.3. L’eventuale documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti il Comitato e del Presidente del Collegio Sindacale, di norma contestualmente alla convocazione della riunione e comunque con l’anticipo consentito dalle circostanze, con le stesse modalità adottate per la distribuzione del materiale in vista del Consiglio di Amministrazione.
- 2.4. Il Comitato è validamente riunito in presenza (di persona o mediante audio o videoconferenza) della maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voto, la delibera è rinviata alla riunione successiva. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle singole

riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Chief Executive Officer* e, informandone il *Chief Executive Officer*, gli esponenti delle funzioni aziendali responsabili delle operazioni con parti correlate; alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.

- 2.5. Le decisioni del Comitato risultano da verbali firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, che vengono messi a disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale.
- 2.6. Il Comitato riferisce sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione nelle forme più opportune, e comunque di volta in volta nella prima riunione utile, tramite il proprio Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, tramite il componente più anziano per età.
- 2.7. Per quanto qui non regolato (in particolare con riferimento alla tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite), al Comitato si applicano, in quanto compatibili, le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 3 – COMPITI**

- 3.1. Il Comitato svolge i compiti e le attribuzioni stabilite dal Regolamento CONSOB e dalla Procedura OPC.

### **ARTICOLO 4 - POTERI E MEZZI**

- 4.1. Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Esso si avvale delle strutture della Società, delle risorse finanziarie della stessa ovvero di consulenti esterni di sua scelta indipendenti (in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Procedura OPC e del Regolamento CONSOB), a spese della Società nel limite del budget aziendale o previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 4.2. Il Comitato esercita il proprio ruolo di natura istruttoria, consultiva e propositiva essenzialmente verso il *plenum* consiliare, direttamente o in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI**

- 5.1. Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.